

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia Titolo VI - Del matrimonio

Art. 179 Beni personali

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:

- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
 - b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
 - c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
 - d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
 - e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
 - f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
- L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'[articolo 2683](#), effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.